

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARRA, LIOTTA, TRANTINO, ARDICA, PALEARI, DONATO PACE, PERICU, PORCARI, NERI, TADDEI, MAGRONE, SCOCA, SPARACINO, LI CALZI, BATTAGLIA, EMANUELE BASILE, FONNESU, PRESTIGIACOMO, SIGONA, CACCAVALE, TARDITI, USIGLIO

Introduzione dell'articolo 58-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 58 della medesima legge, in materia di responsabilità contabile

Presentata l'8 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il procuratore generale della Corte dei conti ha, anche di recente, denunciato i pericoli del « colpo di spugna » rappresentato dall'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Invero la riduzione da dieci a cinque anni del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno a carico di amministratori e dipendenti degli enti locali, estesa agli amministratori e dipendenti delle unità sanitarie locali nonché agli amministratori e dipendenti regionali, impedirà alle procure della Corte dei conti di contestare dopo il 12 giugno 1995 ipotesi di danno verificatesi anteriormente al 13 giugno 1990, data di entrata in

vigore della predetta legge di riforma delle autonomie locali.

È noto che la struttura degli organi di giurisdizione contabile, prima centralizzata e solo di recente decentrata a livello regionale, ha reso inevitabile che — nella fase di transizione dall'assetto centralizzato a quello decentrato — si verificassero contraccolpi, disfunzioni e soprattutto ritardi nell'azione delle procure della giurisdizione contabile.

Ciò appare evidente ove si considerino le vicende dei decreti-legge che al riguardo si sono susseguiti, prima che si pervenisse alla conversione in legge, vicende che hanno ritardato notevolmente l'applica-

zione dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed hanno comunque reso difficoltoso l'efficace andamento dell'azione per risarcimento dei danni all'erario.

Ferma restando la validità dell'innovazione introdotta dalla legge di riforma delle autonomie ed estesa dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, ad ambiti di amministrazione più ampi rispetto a quello delle amministrazioni provinciali e comunali, appare necessario integrare le disposizioni dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introducendo una normativa transitoria, che — in sede di prima applicazione delle disposizioni sopra ricordate — differisca i tempi dell'impatto

della legislazione novella con la realtà assai grave che si riassume in « Tangentopoli », onde evitare — come si evince dalla relazione annuale del procuratore generale della Corte dei conti dottor Emidio Di Giambattista, in data 19 gennaio 1995 — danni irreparabili all'erario ed esoneri iniqui da responsabilità per danno a carico di soggetti che hanno operato in spregio alla legge ed in grave pregiudizio dell'interesse delle collettività locali e degli enti esponenziali di esse.

Il testo della presente proposta di legge che, non comporta — all'evidenza — aggravio di oneri finanziari per l'erario, si compone di appena due articoli e si confida che in Parlamento si possa affrontare un *iter* sollecito di approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 58-bis. — (*Disposizioni transitorie*).

— 1. In sede di prima applicazione dell'articolo 58, la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno che competono alle procure della Corte dei conti nei confronti di amministratori e di dipendenti degli enti locali resta disciplinata dalle seguenti disposizioni transitorie:

a) per i fatti che abbiano causato danno risarcibile ai sensi dell'articolo 58 e che siano stati compiuti tra il 13 giugno 1985 ed il 12 giugno 1987, l'azione di competenza delle procure della Corte dei conti può essere esercitata entro e non oltre il 30 giugno 1996;

b) per i fatti di cui alla lettera a) e che siano stati compiuti tra il 13 giugno 1987 ed il 12 giugno 1989, l'azione di competenza delle procure della Corte dei conti può essere esercitata entro e non oltre il 30 giugno 1997;

c) per i fatti di cui alla lettera a) e che siano stati compiuti tra il 13 giugno 1989 ed il 12 giugno 1992, l'azione di competenza delle procure della Corte dei conti può essere esercitata entro e non oltre il 30 giugno 1998;

d) per i fatti di cui alla lettera a) e che siano stati compiuti tra il 13 giugno 1992 ed il 30 giugno 1994 l'azione di competenza delle procure della Corte dei conti può essere esercitata entro e non oltre il 30 giugno 1999.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per l'esercizio dell'azione di danno nei confronti di amministratori e

dipendenti regionali nonché nei confronti di amministratori e dipendenti delle unità sanitarie locali.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.